

3159/21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

ESENTE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:

- disposto da ufficio
- a richiesta di parte
- imposto dalla legge

Oggetto

FILIAZIONE MINORI

Ud. 22/12/2020 - CC
non 3159
 R.G.N. 6786/2020

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSIMO FERRO - Presidente -

Dott. GUIDO MERCOLINO - Consigliere -

Dott. LAURA SCALIA - Rel. Consigliere -

Dott. PAOLA VELLA - Consigliere -

Dott. MASSIMO FALABELLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 6786-2020 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'Avvocato (omissis) ;

- ricorrente -

contro

(omissis) , elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'Avvocato ANDREA MANCONI;

- controricorrente -

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D' APPELLO DI CA VENEZIA ;

- intimato-

avverso il decreto RG 328/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 06/08/2019;

8357
20

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALLA;

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. (omissis) ricorre con sei motivi per la cassazione del decreto in epigrafe indicato con cui - in parziale accoglimento del reclamo proposto da (omissis) avverso il provvedimento del Tribunale di Treviso pronunciato in materia di affidamento e collocamento della figlia minore - la Corte di appello di Venezia ha disposto il collocamento della minore (omissis), presso la madre, disponendone altresì l'affidamento ai Servizi Sociali di (omissis) a cui ha rimesso il compito di favorire gli incontri tra padre e figlia.

2. Con i proposti motivi, il ricorrente deduce: a) violazione e falsa applicazione dell'art. 27 Cost., dell'art. 337 ter c.c. e dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per avere la corte di merito disposto il collocamento presso la madre della minore all'esito di dichiarazioni insufficienti ed univoche della stessa su "presunte condotte abusanti paterne", rese *"in un contesto di conclamato condizionamento grave della bambina"*; b) omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (inattendibilità delle dichiarazioni della minore in quanto attinta da sindrome dell'"Alienazione Parentale") in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.; c) violazione e falsa applicazione dell'art. 118 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. atteso che la Corte di appello aveva disposto che potesse tenere con sé la figlia minore la madre sino ad allora ritenuta inidonea, giudizio che non poteva ritenersi come tale, e senza altra motivazione, superato da quello formulato sul padre; d) violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per avere la Corte di merito deciso solo sull'ultima relazione dei servizi sociali e non sugli altri documenti richiesti con ordinanza del 18 ottobre 2018; e) nullità della sentenza per grave vizio di motivazione (travisamento del presupposto giuridico/fattuale, contraddittorietà ed illogicità) in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la corte non aveva inteso le critiche mosse alla relazione dei Servizi Sociali su cui aveva fondato la propria decisione dal ricorrente che dell'operato dei primi lamentava la parzialità per avere rifiutato ogni contatto con la famiglia paterna; f) la violazione e falsa

applicazione degli artt. 337 octies, 315 bis comma 3 c.c. e degli artt. 336 bis c.p.c. e 38 Disp. Att. c.p.c. e della normativa internazionale in materia di audizione dei minori, in relazione all'art.360, primo comma, n. 3 c.p.c.; la Corte territoriale aveva collocato la minore presso la madre in ragione della relazione dei Servizi Sociali depositata "in extremis dal difensore della madre" non provvedendo ad ascoltare la figlia, adempimento necessario a pena di nullità, secondo normativa nazionale ed internazionale (art. 12 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo; art. 6 Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con legge n. 77 del 2003) nelle procedure giudiziarie relative ai minori, con conseguente violazione del principio del contraddittorio e del giusto processo là dove, come nella specie, il mancato ascolto non sia sorretto da espressa motivazione sull'assenza di discernimento del minore che ne possa giustificare l'omissione.

3. Il sesto motivo è manifestamente fondato ed in accoglimento dello stesso il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio alla Corte di appello di Venezia, altra sezione, nei termini di seguito indicati, assorbiti gli altri motivi nella natura del vizio lamentato.

E' piana affermazione di principio di questa Corte di cassazione quella per la quale, se pure in generale i minori, nei procedimenti giudiziari che li riguardano, non possono essere considerati parti formali del giudizio, perché la legittimazione processuale non risulta attribuita loro da alcuna disposizione di legge, essi sono, tuttavia, parti sostanziali, in quanto portatori di interessi comunque diversi, quando non contrapposti, rispetto ai loro genitori; pertanto la tutela del minore, in questi giudizi, si realizza mediante la previsione che il minore stesso deve essere ascoltato, e costituisce pertanto violazione del principio del contraddittorio e dei diritti del primo il suo mancato ascolto, quando non sia sorretto da un'espressa motivazione sull'assenza di discernimento, tale da giustificare l'omissione (Cass. n. 16410 del 30/07/2020; Cass. SU n. 22238 del 21/10/2009; Cass. n. 19327 del 29/09/2015; Cass. n. 12957 del 24/05/2018).

La Corte di appello ha mancato di fare applicazione dell'indicato principio non motivando sulla capacità di discernimento della minore, nata nell' (omissis) , al fine di giustificare l'omesso ascolto e non provvedendo neppure a precisare la natura della "nota allegata alla relazione" dei Servizi Sociali in cui sono riportate le dichiarazioni della prima e tanto al fine di verificare in quale contesto la minore sia stata ascoltata e, segnatamente, se gli

indicati Servizi abbiano operato su mandato del giudice (arg. ex Cass. n. 19327 del 29/09/2015), certo essendo poi che l'audizione del minore ultradodicesimo o di età inferiore ex art. 15 della l. n. 184 del 1983, come modificato dalla l. n. 149 del 2001, è un atto processuale del giudice, il quale può stabilire, nell'interesse del minore stesso, modalità particolari per il suo espletamento, comprendenti anche la delega specifica ad esperti, ma allo stesso non è equiparabile l'assunzione del contributo dell'adottando in maniera "indiretta", tramite le relazioni che gli operatori dei servizi sociali svolgono nell'ambito della loro ordinaria attività (Cass. n. 15365 del 22/07/2015).

In accoglimento del sesto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, questa Corte cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di appello di Venezia, altra sezione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Si dispone che ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 198 del 2003 siano omissi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.M.

In accoglimento del sesto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di appello di Venezia, altra sezione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Si dispone che ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 198 del 2003 siano omissi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, alla camera di consiglio della sesta sezione civile, sottosezione prima del 22 dicembre 2020

Il Funzionario Giudiziario
Patricia Ciorra

Depositata in Cancelleria

Oggi.



- 9 FEB. 2021

Il Funzionario Giudiziario
Patricia Ciorra

Il Presidente

Massimo Ferro